Abbandono di rifiuti d'impresa: il legale rappresentante risponde anche per omessa vigilanza sui dipendenti

Cass. Sez. III Pen. 21 ottobre 2026, n. 36984 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; C.L. ed a., ric. *(Dichiara inammissibile Trib. Potenza)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti d'impresa - Titolari di imprese e responsabili di enti - Legale rappresentante - Omessa vigilanza - Responsabilità per omessa vigilanza dei legali rappresentanti - Responsabilità colposa.

(Omissis)

FATTO E DIRITTO

Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Potenza condannava gli attuali ricorrenti in ordine al reato ex artt. 110 c.p. 256 comma 1 lett. a) comma 2 del Dlgs. 152/06, per avere abbandonato o comunque depositato in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi.

Avverso la sentenza sopra indicata propongono ricorso per cassazione C.L., S.D., B.T., mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.

Rappresentano, con il primo, il vizio di violazione di legge e di motivazione, in relazione al reato ascritto. Il capo di imputazione sarebbe indeterminato, con impossibilità di accertare il fatto storico. Non si sarebbe quindi potuto dimostrare che nel periodo indicato in maniera vaga, il presunto esecutore materiale potesse essere impegnato altrove, come comunque emerso dalle dichiarazioni del Burtaccio. La sentenza non chiarirebbe il superamento del deficit di indeterminatezza suddetto.

Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge e di motivazione, con riguardo al reato ascritto. La motivazione a supporto della condanna sarebbe solo apparente. Con travisamento delle risultanze istruttorie, quali i verbali di sopralluogo e le dichiarazioni di un Maresciallo escusso, che avrebbero solo portata descrittiva dei luoghi e non portata probatoria della colpevolezza. Sono poi riassunti i contenuti degli atti - assunti come descrittivi dei luoghi e dei rifiuti e della compatibilità tra il materiale rinvenuto e opere stradali adiacenti - e delle dichiarazioni citate, assunte come incerte e sostanzialmente generiche o incomplete. Si contesta che da tali dati il tribunale abbia desunto la riferibilità della condotta agli imputati e in particolare al Burtaccio, quale esecutore materiale. Il travisamento è rinvenuto nella scelta di ritenere tali atti idonei a fondare il giudizio di colpevolezza, in assenza di indicazioni sull'epoca del deposito e sulla identità dell'autore dell'abbandono. Inoltre, non si chiarirebbero le ragioni per cui la contiguità geografica tra l'area di scarico e le particelle della società degli altri due imputati diversi dal Burtaccio, denominata Idrolav s.r.l., sarebbe univocamente dimostrativa dell'assunto accusatorio. Sarebbe viziata anche la motivazione, siccome assunta su prospettive ispirate a mere possibilità di comportamento a carico degli imputati. Si sarebbe anche omessa l'analisi delle dichiarazioni del Burtaccio, senza spiegarne la ritenuta inattendibilità. Vi sarebbe anche contraddittorietà della motivazione.

Con il terzo motivo deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, anche in relazione all'art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06. Si contesta, anche nel quadro della intervenuta abrogazione dell'art. 256 comma 2 citato, la mera valorizzazione della qualifica soggettiva del C. e di S.D. quali rappresentanti legali e soci di Idrolav s.r.l., non essendo essa sufficiente per l'integrazione del reato. Si rappresenta come in sentenza si sia, in ultima analisi, configurata, per i predetti ricorrenti, una forma di responsabilità oggettiva. Sarebbe anche erroneo il mero e generico riferimento ad una omessa vigilanza.

Con l'ultimo motivo deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 131 bis c.p. per l'intervenuta esclusione della particolare tenuità del fatto attraverso una motivazione meramente assertiva, nonostante dati oggettivi, quali la corrispondenza dei rifiuti a 0,6 metri cubi, la natura non pericolosa, l'assenza di accertamenti su danni permanenti, il successivo dissequestro dell'area, l'incensuratezza degli imputati.

Il primo motivo, inerente l'indeterminatezza del capo di imputazione, è inammissibile, in assenza della tempestività dell'eccezione, che avrebbe dovuto essere sollevata ben prima del presente ricorso; eccezione peraltro neppure allegata. Inoltre, l'accusa fondamentale nei confronti del Burtaccio, costituita dalla denunzia, acquisita con il consenso delle parti, effettuata da un soggetto presente ai fatti e corrispondente a Tempone Nicolino, non viene in alcun modo contrastata.

Il secondo motivo, in tema di motivazione apparente, fondata sul travisamento di prove, è anche esso inammissibile, atteso che si confonde il travisamento con la mera non condivisione della rilevanza attribuita dal giudice ad alcune prove, quali i sopralluoghi della polizia giudiziaria e le dichiarazioni di un teste di polizia giudiziaria. E' sufficiente ricordare che quanto a prove dichiarative o di portata descrittiva/dichiarativa, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova è necessario che la relative deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 Ud. (dep. 20/02/2018) Rv. 272406 - 01). Si è pertanto in tal senso precisato che il giudice di legittimità può rilevare il dedotto travisamento solo qualora la difformità emergente sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio (cfr. in motivazione, Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015 Rv. 262575 – 01). Al contrario, la difesa si limita a reputare insufficienti le predette prove, senza dedurre alcun effettivo travisamento inteso nei termini suddetti. Peraltro, il motivo è affetto da ulteriori deficit, atteso che le prove citate, richiamate per mera sintesi dei loro contenuti, non sono in alcun modo integralmente allegate nonostante sia noto che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Ud. (dep. 02/05/2017) Rv. 270071 - 01). Di fatto, la difesa si limita a non condividere il ragionamento probatorio, peraltro evitando di confrontarsi integralmente con esso, così incorrendo in un altro vizio, atteso che dovrebbe essere noto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). Nel caso di specie, le ragioni del giudizio di condanna si fondano su una complessiva valorizzazione di plurimi elementi, costituiti non solo dai citati (dalla difesa) sopralluoghi e dichiarazioni del Maresciallo sentito, ma anche da una precisa e non confutata denunzia di un soggetto presente al momento dello scarico dei rifiuti da parte del Burtaccio, oltre che da una ragionata analisi della funzione dei rifiuti sversati (strumentali alla creazione di un accesso verso la ditta Idrolav) e della collocazione, in prossimità, di attività della predetta ditta Idrolav, riconducibile agli altri due ricorrenti. Tale complessiva motivazione non appare costituire il doveroso fuoco della critica difensiva. Del tutto apodittica è anche l'asserzione di contraddittorietà della motivazione.

Quanto al terzo motivo, circoscritto al ruolo di C.L. e S.D., quali legali rappresentanti della Idrolav s.r.l., va precisato che la motivazione censurata è alquanto articolata; essa sancisce la responsabilità dei ricorrenti nel quadro non solo di una complessiva valorizzazione del ruolo rappresentativo rivestito, ma anche della considerazione di una complessiva vicenda amministrativa - che ha visto la Idrolav coinvolta nella installazione e creazione di strutture per sue attività nelle immediate vicinanze del luogo di deposito dei rifiuti, e nel mancato ottenimento di una autorizzazione per la creazione di una via di accesso delle stesse su strada pubblica esterna, definita dal giudice certamente utile per la predetta società, senza alcuna smentita neppure su tale punto (mai contestata nella sua esistenza), al momento dell'abbandono dei materiali -, nonché dell'ubicazione dei materiali stessi, collocati nell'area adiacente alle attività di pertinenza della Idrolav. Così da correttamente configurare il fatto quale violazione del richiamato art. 256, comma 2. Tanto precisato, non appare corretto il rilievo difensivo sulla intervenuta abrogazione del citato comma 2 come incidente sulla fattispecie in esame. Invero, va precisato che la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/06 ha a lungo punito i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2. Questa Corte ha in proposito precisato che la contravvenzione di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o di responsabili di enti, di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si pone in rapporto di specialità, ex art. 15 cod. pen., con quella sanzionante le analoghe condotte tenute, a far data dal 10 ottobre 2023, da soggetti che non rivestono tali qualifiche soggettive, prevista dall'art. 255, comma 1, d.lgs. citato, come novellato dall'art. 6-ter d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, in precedenza, costituenti illecito amministrativo. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la decisione con la quale era stata ritenuta configurabile la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 a fronte dell'abbandono di rifiuti domestici da parte del titolare di un'impresa). La citata abrogazione del comma 2 è intervenuta successivamente ai fatti, con novella dell'agosto del 2025. In particolare, l'abrogazione è intervenuta nel quadro di una rimodulazione dei primi due commi nei seguenti termini,: "1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze". In tale quadro la condotta di abbandono dei rifiuti da parte dei titolari

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

delle imprese deve ritenersi oggi riconducibile nell'ampia dizione dell'art. 255 del Dlgs. 152/06. Anche esso comunque interessato dalla citata novella nei seguenti termini: infatti all'articolo 255:

il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato((,)) chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro. 1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»;

dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abbandono di rifiuti non pericolosi. Per completezza va a questo point anche segnalata l'intervenuta introduzione con il decreto in parola di ulteriori fattispecie: "c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti: «Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a six mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Art. 255-ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»;. Esclusa quindi ogni incidenza della abrogazione sopra evidenziata rispetto all'analisi del fatto, risalente al 2021, la valorizzazione del ruolo dei ricorrenti C. e S. nei termini già sopra illustrati, innanzitutto appare confutata in maniera del tutto generica e quindi inammissibile, atteso che i ricorrenti si limitano a

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

lamentare, a fronte del ruolo rappresentativo ricoperto, che di per sé è indice, salvo smentita concreta qui mancante, di un ruolo gestorio dell'ente, che non vi sarebbe accertamento della conoscenza delle condotte e che avessero poteri e strumenti atti ad impedirle, oltre a sostenere l'assenza di elementi dimostrativi di un loro coinvolgimento. Trascurando, piuttosto, il principio, cui la sentenza mostra di uniformarsi, per cui a fronte di imputazioni riguardanti una fattispecie punibile a titolo di colpa, come quella in esame, trova applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui risponde del reato contravvenzionale posto in essere dall'amministratore di fatto di una società anche l'amministratore di diritto della stessa (qualifica evidentemente riconducibile, allo stato degli atti, ai ruoli, incontestati, di rappresentanza, dei due ricorrenti prima citati) qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo (situazione che non esclude quelle di un dipendente esecutivo di rilievo come il Burtaccio, che in sentenza è indicato come dedito alla logistica dei mezzi della Idrolav), attesa la natura anche colposa della fattispecie. In motivazione, questa Corte ha precisato che un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all'art. 6 Digs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza (Sez. 3, n. 42236 del 14/09/2023, Rv. 285166 - 01Sez. 3, n. 25313 del 10/12/2014 - dep. 17/06/2015, Rv. 263839 — 01). Nel medesimo senso si è precisato, con indicazione pertinente ancor più per il caso di specie, che in materia ambientale, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono. (Fattispecie di scarico incontrollato di rifiuti bituminosi all'interno di un parco fluviale). (Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014, Rv. 261383 - 01)

Appare del tutto infondato l'ultimo motivo, atteso che la esclusione della particolare tenuità rimanda alla precedente descrizione dei luoghi, connotati dalla presenza, su circa 10 metri quadri, di conglomerato bituminoso e di parti di conglomerato cementizio, su un' area di terreno vegetale collocata in area pubblica, per cui, obiettivamente, non è illogico desumerne quantomeno la compromissione della zona, non certo deputata ad accogliere in modo incontrollato materiale di tipo edilizio.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it